

FOGLIO INFORMATIVO
090 – FIDEIUSSIONE OMNIBUS
Aggiornamento al 13 aprile 2011

INFORMAZIONI SU CREDIVENETO

Denominazione e forma giuridica CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO Società Cooperativa
Società Cooperativa per Azioni a Resp. Limitata
Sede Legale e amministrativa: Via G. Matteotti, 11 – 35044 Montagnana (PD) – Italia
Tel. 0429/806111 – Fax 0429/800330
Sito internet: www.crediveneto.coop – e.mail: crediveneto@crediveneto.it
Iscritta al N° 5411 dell'Albo della Banca d'Italia – Codice ABI 07057
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il n. A162134
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

La fideiussione omnibus è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l'obbligato principale, il pagamento dei debiti presenti e futuri da parte dell'obbligato stesso nei confronti della banca, entro un limite di importo predeterminato.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore.	
Spread annuo massimo per interessi di mora (da aggiungere al tasso contrattuale)	+ 4 punti

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 5 giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza di rapporti esistenti al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 45 giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del fideiussore receduto della lettera liberatoria della banca, nella quale è comunque indicato l'eventuale debito in essere al momento in cui è divenuto efficace il recesso e per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca all'indirizzo di Montagnana (Pd) via G. Matteotti, 11 - CAP 35044, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Debitore principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in

FOGLIO INFORMATIVO

090 – FIDEIUSSIONE OMNIBUS

Aggiornamento al 13 aprile 2011

forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.